

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice onorario di Pace di Marano di Napoli

Sez. II civile in persona del Giudice Avv. Dario Ciaccio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al numero di R.G. 3292/2017 promossa con atto notificato in data 4.01.2017

da

GALDIERO ANNA, n. a Villaricca il 31.01.1946, cf GLD NNA 46A71 G309T ed elettivamente domiciliata in Villaricca alla Via della Libertà n. 1176 presso lo studio dell'Avv. Giovanna Pulitano che la rappresenta e difende per mandato in calce all'atto di citazione

PEC : giovannapulitano@avvocatinapoli.legalmail.it

ATTORE

contro

COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA, in persona del Sindaco pro-tempore elettivamente domiciliato in Giugliano alla Via Dante Alighieri n. 56 presso lo studio dell'Avv. Antonella Abbate che lo rappresenta e difende per mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta

PEC: mancante

CONVENUTO

OGGETTO: risarcimento danni

CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbali di causa del 31.03.2021

RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione Galdiero Anna premesso che il giorno 13.07.2016 alle h. 9,30 circa mentre percorreva a piedi in Giugliano la Via S. Nullo, alla altezza del civico n.64 a causa di un dissesto stradale e di un avvallamento posto sulla sede stradale, cadeva al suolo, conveniva innanzi al Giudice onorario di Pace di Marano di Napoli il Comune di Giugliano per sentirlo condannare al risarcimento per le lesioni subite e quantificate nei limiti della competenza per valore del giudice adito, con vittoria di spese ed onorari. Rassegnate dalle parti le conclusioni riportate in epigrafe, la causa era riservata per la decisione alla udienza del 31.03.2021.

Va osservato che la titolarità attiva risulta provata attraverso il deposito della certificazione medica in atti ed in particolare del certificato del P.S del presidio ospedaliero S. Maria delle Grazie di Pozzuoli n. 29696 del 13.07.2016 dal quale risulta che l'attore si recava presso il detto ospedale con prognosi di...*policontusa trauma facciale, piccola frattura incisivo laterale superiore sx FLC sovracigliare sx...*



La titolarità passiva, invece, discende dalla proprietà pubblica ex art 822, comma II e 824cc della strada nella quale si è verificato il sinistro oggetto del presente giudizio che è posto all'interno del territorio del Comune di Giugliano e facente parte del c.d. demanio artificiale o accidentale.

Va precisato inoltre che nella produzione di parte attorea è depositata "attestato" di classificazione della strada di Via San Nullo dal quale risulta che il luogo ove è avvenuto l'evento dannoso alla altezza del civico n. 64 è inserito *nell'elenco delle strade del patrimonio comunale*.

Nel merito, dalle testimonianze raccolte si ricavano senz'altro elementi sufficienti per ricostruire la dinamica

Infatti, il teste attoreo Pianese Clorinda ricorda che il 13 luglio del 2016 alle h. 9,30 circa si trovava in compagnia della parte attrice. Ricorda di aver veduto, alla altezza del civico che la Galdiero cadeva al suolo. Riferisce che avvicinatasi si avvedeva che la Galdiero era caduta al suolo a causa di un avvallamento. Ricorda che ove era caduta la parte attorea il manto stradale era *alquanto sconnesso*. Precisa che l'avvallamento non era visibile in quanto ricoperto di erbacce e spazzatura. Riferisce che l'avvallamento non era transennato. Infine ricorda che a causa della caduta la Galdiero perdeva sangue dal viso e dal volto.

Orbene il contrasto giurisprudenziale relativo alle norme applicabili [art 2043cc o 2051cc] è del tutto apparente, nel senso che nulla impedisce che il nostro ordinamento appresti per la medesima fattispecie di danno una doppia tutela e correlativamente, che nel nostro sistema sussiste un duplice titolo di responsabilità. Sarà poi questione da valutarsi caso per caso se la domanda concretamente proposta sia da ricondursi all'una o all'altra delle citate disposizioni, le quali del resto, come appare evidente presuppongono, sul piano probatorio e ancora prima, allegazioni diverse.

Secondo quanto prospettato nell'atto introduttivo ed alla luce in particolare delle allegazioni in fatto e diritto ivi riportate da parte attrice, questa sembra aver incentrato la pretesa dedotta in giudizio in primo luogo sul profilo di responsabilità conseguente alla violazione del generale principio del *neminem laedere* stabilito dall'art 2043cc, configurabile nel caso di specie per avere il Comune convenuto creato o per non aver lo stesso ente rimosso una situazione di pericolo occulto [l'attore riferisce che... *cadeva a causa del manto stradale dissestato...la caduta avveniva a causa della imprevedibile ed inevitabile insidia ... omissis.. tanto da costituire vero pericolo non visibile e occulto...* (v. n.1 e 2 della premessa dell'atto introduttivo)].

In definitiva deve ritenersi che per quanto attiene al principio del *neminem laedere* che determina la necessaria predisposizione di accorgimenti tecnici volti ad evitare danni a terzi, nonché la valutazione del comportamento colposo generatore del danno per violazione di specifici doveri di comportamento stabiliti da norme di legge o di regolamento (che per quanto attiene alle strade si traduce nell'obbligo di controllo, vigilanza e manutenzione in modo tale da evitare che possa scaturirne danno per gli utenti che sullo stato di praticabilità delle stesse ripongono ragionevole affidamento), la giurisprudenza è andata elaborando il concetto di insidia o trabocchetto determinante un pericolo occulto, per il carattere oggettivo della non visibilità e soggettivo della non prevedibilità (cfr Cass 28.01.2004 n.1571; Cass 8.11.2002 .15710). Inoltre per aversi insidia occorrono congiuntamente i caratteri obiettivo e subiettivo della non visibilità e della non

prevedibilità, per cui essa va esclusa quando manchi uno solo di tali elementi (cfr. Cass. 3.06.1980 n.3619; Cass. 27.02.80 n.11259).

ricostruita così la dinamica del sinistro e la situazione dei luoghi appare ragionevole ritenere la sussistenza di quella insidia e trabocchetto generatrice di responsabilità ex art 2043cc, avendo l'attore fatto affidamento sulla normale transitabilità della strada senza poter verificare il percorso e lo stato di pericolo e, avvedendosi, prestare la dovuta attenzione.

Pertanto nel caso di esame vi è la responsabilità del Comune di Giugliano, potendosi applicare i concetti di insidia-trabocchetto, la cui sussistenza, caratterizzata dalla non visibilità ed imprevedibilità, obbliga la P.A., in virtù del principio del *neminem laedere*, a risarcire il danno prodotto a terzi utenti della strada, che fanno affidamento sulle sue apparenti condizioni di normalità e sicurezza.

Il Comune, infatti, aveva l'obbligo, in virtù del principio del *neminem laedere*, di tenere integra la sede stradale da eventuali anomalie tali da determinare pericolo per il pubblico transito

Altro aspetto controverso è la compatibilità o meno tra il concetto di insidia stradale e il concorso di colpa del danneggiato ex art 1227 comma 1°cc.

Non ignora questo giudicante che parte della giurisprudenza, tra cui quella della Corte Costituzionale (cfr. Corte Cost. 10.05.1999 n.156), afferma sussistere una incompatibilità tra l'art 1227 comma 1° cc e la responsabilità aquiliana della P.A., in quanto se per insidia si intende un pericolo che si annida nel manto stradale caratterizzato dalla non visibilità oggettiva e dalla non prevedibilità soggettiva, sono evidenti le ragioni che portano ad affermare l'incompatibilità tra un concorso colposo della vittima e l'insidia stessa. Infatti se è possibile ricondurre, anche solo in parte il fatto dannoso al danneggiato, non sarebbe possibile definire il pericolo imprevedibile e inevitabile con conseguente esclusione della responsabilità della P.A. ogni qual volta vi sia una concorrente colpa del danneggiato.

Questo giudicante però propende per la tesi per la quale l'accertamento della imprevedibilità del pericolo non esclude a priori l'affermazione della corresponsabilità ex art 1227 comma 1° cc.

Infatti l'art 1227 comma 1° cc, non disciplinerebbe l'elemento soggettivo dell'illecito (colpa del danneggiato) ma il nesso causale tra la condotta illecita e l'evento dannoso. *La norma non costituirebbe espressione del principio di autoresponsabilità, che imporrebbe ai danneggiati dei doveri di attenzione e diligenza al fine di prevenire i danni che possono verificarsi, ma sarebbe il corollario del concetto di causalità secondo cui il danneggiato non può essere responsabile di quei danni casualmente imputabili al danneggiato (cfr. Cass. 3.12.2002 n.17152).* La colpa richiamata dall'art 1227 comma 1°cc costituirebbe solo un requisito essenziale per la rilevanza causale del fatto al danneggiato.

Quindi se l'imprevedibilità del pericolo può escludere per incompatibilità logica la colpa del danneggiato, non può escludere la possibilità che la condotta di quest'ultimo contribuisca casualmente alla produzione dell'evento dannoso; con la conseguenza che non vi sarebbe la suddetta incompatibilità tra la presenza dell'insidia stradale, così come definita dalla giurisprudenza e l'applicazione dell'art 1227 comma 1° cc che prevede appunto il contributo causale del danneggiato alla produzione del danno.

Da quanto è emerso dalla istruttoria si denota una condotta imperita dell'attore, il quale con maggior accortezza e prudenza avrebbe potuto evitare l'evento dannoso.

Il teste escusso ha dichiarato che parte attrice mentre camminava *...cadeva a terra a causa di un avvallamento...*; ebbene tale circostanza appare senza ombra di dubbio elemento sintomatico della poca accorta attenzione dell'attrice che poteva senza alcuna difficoltà scegliere un percorso meno disagiata e meno insidioso di quello da lei effettuato e/o comunque avvedersi del pericolo.

Invero per la ridotta velocità di movimento, l'attenzione non doveva che necessariamente essere rivolta alla strada per cui appare, che tale situazione pericolosa, era senz'altro evitabile dall'attore solo che avesse doverosamente guardato la strada o addirittura, questi si fosse determinata a scegliere un percorso alternativo.

D'altra parte l'età del danneggiato (a. 70) avrebbe dovuto indurre e suggerire la eventuale presenza di una persona affianco a lei (il teste pur presente all'evento riferisce solo che *...percorrevo a piedi insieme alla signora Galdiero...* e non riferendo nulla se questa venisse sorretta o meno (anzi appare il contrario avendo dichiarato il teste *...mi avvicinavo...*) e le foto del luogo, che mostrano che l'ostacolo (indicato nella foto depositata nella produzione della parte attorea con la freccia) è situato al margine della strada e del marciapiede, inducono a ritenere che l'attore era in condizione di valutare la condizione della strada ed avvedersi del pericolo laddove, invece, evidentemente, l'attenzione della attrice era rivolta altrove, essendo in compagnia della nuora.

Ulteriormente la presenza dell'ostacolo, così come è visibile dalle foto, non occupava l'intera area, ma solo una parte marginale e rasente la strada, circostanza che avrebbe dovuto indurre la parte attrice a percorrere il marciapiede nella sua parte centrale laddove il teste ha dichiarato che l'attrice *"percorreva"* la strada (dunque non stava attraversando).

Inoltre va evidenziato che l'incidente è occorso alle 9,30 del mese di luglio dunque in normali condizioni di illuminazione naturale, per cui l'attenzione e lo sguardo erano o dovevano essere rivolti sulla strada, apparendo piuttosto verosimile che la stessa, nonostante l'ostacolo ingombrasse una porzione del marciapiede, sia inciampata per mera distrazione e poco accortezza nello stesso. Perciò tutte le circostanze sopra descritte inducono a ritenere che l'attrice era in condizione di valutare lo stato di conservazione della strada che avrebbe dovuto suggerire e sollecitare, attraverso l'uso della ordinaria diligenza, una condotta più accorta ed avveduta.

Pertanto essendosi l'incidente verificato in un tratto di strada rettilinea (come emerge dalla documentazione fotografica), in un orario intorno alle ore h. 9,30 (dunque in normali condizioni di illuminazione naturale) appare piuttosto verosimile che la Galdiero abbia posto lì il piede per una mera negligenza e disattenzione nel camminare essendo la strada percorsa dalla parte attrice, al momento dell'infortunio, in condizioni di manutenzione certamente visibili da chi la percorreva, non potendosi trascurare la circostanza che l'ostacolo fosse posizionato in una zona marginale del marciapiede,

Pertanto se un utente della strada non si attiene ad elementari misure di prudenza e non fa nulla per evitare che il suo incedere finisca proprio nel punto più pericoloso, mentre gli basterebbe un po' di attenzione per dirigerlo altrove o addirittura possa porre in essere una condotta positiva nell'evitare l'ostacolo con un

percorso alternativo o rinunciando a percorrerlo, è evidente che non può pretendere che sia il proprietario della strada a rispondere dei danni subiti, dovendosi gli stessi collegare direttamente alla sua condotta e non potendosi invece, ritenere che sia stata il fondo sconnesso a produrli. D'altra parte *la volontaria e consapevole esposizione al pericolo da parte del danneggiato, quando esistano agevoli e valide alternative idonee a scongiurare l'eventualità di accadimenti dannosi, comporta l'interruzione del nesso di causalità tra quella situazione e l'evento pregiudizievole che avesse a verificarsi, posto che in tal caso è la volontà dello stesso danneggiato e alla sua decisione di correre un pericolo da lui conosciuto e facilmente evitabile, che l'evento deve essere ricollegato in nesso eziologico* (cfr. Cass. 21.10.1998 n.10434; Cass. 25.05.1994 n.5083). Infatti la stessa Corte Costituzionale con sentenza del 10.05.1999 n.156 ha richiamato il principio di auto-responsabilità a carico degli utenti "gravati di un onere di particolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario diretto del bene demaniale per salvaguardare appunto la propria incolumità", non vantando i privati un diritto soggettivo alla manutenzione delle strade.

Pertanto l'uso, da un lato, dell'ordinaria diligenza, esigibile alla luce dello stato dei luoghi e dall'altro, la mancanza di attenzione dell'attore al proprio incedere, avrebbe in definitiva consentito la ragionevole individuazione della fonte del pericolo e conseguentemente di evitarlo.

Venendo dunque alla quantificazione concreta del concorso della condotta colposa dell'attore nella determinazione dell'evento dannoso e delle sue conseguenze, considerato quanto innanzi evidenziato, con particolare riguardo alla entità della insidia e nel contempo alla inaccortezza e negligenza della vittima, ritiene questo giudice che l'entità causale della colpa concorrente del danneggiato debba essere graduata nella misura del 50% restando il residuo da addebitarsi alla già descritta responsabilità della amministrazione comunale.

A tal fine va ribadito che l'ipotesi del concorso di colpa del danneggiato di cui all'art 1227, primo comma cod. civ., non concretando una eccezione in senso proprio ma attenendo alla eziologia dell'evento dannoso, deve essere esaminata e verificata dal giudice anche d'ufficio, attraverso le opportune indagini sull'eventuale sussistenza della colpa del danneggiato e sulla quantificazione dell'incidenza causale dell'accertata negligenza nella produzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste della parte (cfr. Cass. 20.08.2009 n.1854).

Venendo all'entità delle lesioni subite da Galdiero Anna, il CTU sulla scorta della documentazione clinica e dell'esame obiettivo condotto sul periziato, ha accertato che l'attore nel sinistro per cui è causa riportò ... *policontusa trauma facciale, piccola frattura incisivo laterale superiore sx FLC sovracigliare sx...* In relazione alla quantificazione delle lesioni, il CtU ha stimato nell'1,5 il danno biologico residuo, quantificando l'invalidità temporanea totale in gg 15, quella parziale in 20 gg al 50% e gg. 20 al 25%. In relazione ai postumi residui le conclusioni cui perviene il CtU sono da ritenersi ampiamente condivisibili (con esclusione della valutazione della invalidità parziale), in quanto, oltre che adeguatamente motivate dal punto di vista medico, appaiono basate sull'esame clinico ed anamnestico del periziato e su una corretta ed analitica valutazione, coerente con sotto il profilo logico ed ineccepibile sotto quello scientifico, della documentazione sanitaria in atti, per cui non sussistono ragioni per discostarsene.



...etto ciò, in merito alla liquidazione del danno da invalidità permanente deve richiamarsi quanto
stabilito dalle sentenze delle Sez. Unite della S.C. (n.26972,26973,26974,26975/08) e per le quali è compito
del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli,
evitando duplicazioni così facendo riferimento ad un'unica voce di danno non patrimoniale inteso nei sensi
descritti dagli artt. 138 e 139 Codice assicurazioni. Inoltre il Supremo Collegio ha chiarito che ove si lamenta
degenerazioni patologiche della sofferenza, si rientra nella area del danno biologico che ne costituisce
componente. Così costituisce duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del
danno morale nei termini su indicati e sovente liquidato in percentuale da un terzo alla metà del primo. Va
infatti sempre bandita, secondo la raccomandazione delle SS.UU, perché giuridicamente infondata, ogni
automaticità nel riconoscimento del cd danno morale soggettivo hic et nunc meramente parametrato al danno
biologico determinando, diversamente e come sopra specificato, duplicazioni risarcitorie non consentite.
Invero nell'esaminare funditus la figura del danno non patrimoniale, la Corte ha ricondotto nel suo ambito
anche il danno biologico ed il danno morale, chiarendo che quest'ultimo, inteso nella sua tradizionale
accezione di pregiudizio derivante dalle sofferenze è destinato ad essere riparato con il riconoscimento del
danno biologico potendosi al più intervenire sul piano della personalizzazione della sua quantificazione,
occorrendo in ogni caso, così come per tutte le ipotesi di danno non patrimoniale fornire la prova sia pure a
carattere presuntivo, circa la sua esistenza.

Va a questo punto rilevato che sulla scorta dell'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass 25.02-
7.06.2011 n.12408) per i postumi di lieve entità non connessi alla circolazione stradale, per la liquidazione del
danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica vanno applicati parametri di
valutazione uniforme che in difetto di previsione normativa vanno individuati in quelli tabellari elaborati
presso il Tribunale di Milano, indipendentemente dalla gravità dei postumi (inferiori o superiori al 9%) da
modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto.

In conclusione all'attore, il quale al momento del sinistro aveva 70 anni, in applicazione delle tabelle
di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto, tenuto conto della dinamica
dell'incidente, dell'età del danneggiato, della natura delle lesioni, della circostanza che deve rammentarsi
come l'esistenza di lesioni non basti per ritenere esistenti postumi permanenti con la cui espressione si designa
una perpetua ed irrimediabile perdita o riduzione di alcune funzionalità vitali, può senza dubbio ritenersi che il
danno biologico residuo può determinarsi nell'1,5 %, riconoscendo la somma complessiva espressa in valuta
attuale di € 1.581,00# comprendendo in esso le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, essendo
riconosciuto al danno biologico portata tendenzialmente omnicomprensiva e così adeguatamente
personalizzato.

Va invece rivista la valutazione, pure eseguita dal Ctu, relativamente alla durata dell'invalidità temporanea
attuale come su indicata.

Deve infatti, considerarsi, che come la più recente dottrina medico- legale ha avuto modo di precisare che
anche per la c.d. invalidità temporanea occorre partire dal concetto di stato morboso nel suo evolvere; ciò
porta a ritenere non più corretto scientificamente un riconoscimento di invalidità temporanea agganciato

esclusivamente alle certificazioni del medico di famiglia circa i periodi di riposo consigliato, o simili. Occorre, al contrario, far costante riferimento all'apprezzabilità delle conseguenze del processo morboso. Ne discende che un danno biologico temporaneo, non può configurarsi, a livello concettuale, come "assoluto", vale a dire correlato alla perdita del 100% dell'efficienza psico-fisica del soggetto. L'indicazione medico-legale, dovrà così sforzarsi di fornire indicazioni per "fasce di incidenza", in modo da offrire al giudicante criteri di valutazione in grado di conformare la liquidazione del danno alla maggiore o minore compressione delle ordinarie occupazioni del danneggiato.

Nel caso di specie, il CtU ha individuato i periodi di invalidità temporanea in quelli durante i quali il paziente è stato comunque sottoposto a terapie riabilitative. Ebbene se nell'immediatezza dell'incidente, a seguito della lesione l'attore, può considerarsi che sia stata effettivamente privato quasi del tutto della possibilità di attendere alle proprie ordinarie occupazioni, non può dirsi altrettanto, ad esempio per i periodi in cui si è sottoposto a cicli di terapia riabilitativa, nel corso dei quali, pur fortemente limitanti, non erano accompagnati dalla preclusione totale di molte ordinarie occupazioni di una persona normale.

Ciò posto pare più ragionevole ed adeguato alla realtà del caso concreto indicare in gg 15 la invalidità totale e quella parziale in gg 30 al 25% e tanto in relazione alla tipologia della malattia.

Stimando inoltre quale congruo l'importo di € 99,00# per ogni giorno di invalidità assoluta temporanea, può essere riconosciuto l'importo di € 1.485,00# per la invalidità totale (gg 15) e di € 742,50# per la invalidità parziale (gg. 30 al 25%) per un importo complessivo di € 2.227,00#.

Complessivamente pertanto all'attore va riconosciuta la complessiva somma di € 1.904,00# in moneta attuale, somma così arrotondata e ridotta per il concorso di colpa (50% a suo carico), cui andranno aggiunti gli interessi e la rivalutazione come da dispositivo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto dei parametri di cui al decreto Ministero della Giustizia del 10.03.2014 n.55 e disponendone la compensazione per la metà atteso l'esito del giudizio.

Le spese di CtU, secondo la liquidazione fattane in corso di causa e liquidate complessivamente in € 300,00# con decreto del 31.03.2021 dovranno gravare, attesa l'esito del giudizio, in via definitiva al 50% sulla parte soccombente.

Sul punto va rilevato infatti che secondo l'orientamento della S.C, *il giudice può ripartire in quote uguali le spese della consulenza d'ufficio sia perché la compensazione non implica condanna ma solo esclusione del rimborso sia perché la CtU non è un vero e proprio mezzo di prova ma un atto compiuto nell'interesse comune delle parti* (cfr. Cass n.1023 del 2013). Inoltre *...poiché le spese di CtU rientrano fra tutti i costi del processo suscettibili di regolamento ai sensi degli articoli 91 e 92 del cpc, il giudice di merito che statuisce su di esse, adotta null'altro che una variante verbale della tecnica di compensazione espressa per frazioni dell'intero ai sensi dell'art 92cpc, ammissibile anche in presenza di una parte totalmente vittoriosa* (cfr. Cass -Sez. VI 7.09.2016- n. 17739).

P.Q.M.



Il Giudice onorario di Pace di Marano di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:

- a) dichiara il Comune di Giugliano in Campania in persona del Sindaco pro-tempore responsabile nella determinazione del sinistro per cui è causa del 50%, e per l'effetto lo condanna al pagamento in favore di Galdiero Anna a titolo di risarcimento per le lesioni subite nel sinistro per cui è causa, della complessiva somma di € 1.904,25#. A detta somma dovrà aggiungersi la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dal fatto sino alla pronunzia e gli interessi legali sulla minor somma risultante dalla divisione della suddetta somma per il coefficiente ISTAT relativo alla data del fatto, via via annualmente rivalutato sulla base degli stessi indici, con esclusione degli interessi sugli interessi legali, a far data dal giorno del fatto e sino a quello della presente pronunzia, nonché gli interessi legali dalla data della presente sentenza al soddisfo;
- b) condanna il Comune di Giugliano in Campania in persona del Sindaco pro-tempore al pagamento dei compensi di lite in favore di Galdiero Anna, compensati per la metà e che liquida per la restante parte in complessive € 1.850,00# oltre € 150,00# per spese, rimborso forfetario spese generali nella misura del 15 %, nonché IVA e CPA come per legge con attribuzione all'Avv. Giovanna Pulitanò che ha dichiarato di averne fatto anticipo;
- c) pone le spese di Ctù, come liquidate in corso di causa e liquidate complessivamente in € 300,00# con decreto del 31.03.2021 a carico della convenuta soccombente per il 50%.

Così deciso in Marano di Napoli, il 28.04.2021

Il Giudice onorario di Pace

Avv. Dario Ciaccio





UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE

MARANO DI NAPOLI

P.zza J. M. Escrivà

80016 - Marano di Napoli (NA)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti
Ed a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo
al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli ufficiali
di Forza Pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

E' copia conforme all'originale n. 3336/00 che si rilascia in forma
Esecutiva a richiesta di Av. GIOVANNA RUFFALO (Proc)
Marano di Napoli li 18 / 6 / 00.



IL CANCELLIERE

MARIO SMITH